

di PIL destinata a paesi in via di sviluppo rispetto alla percentuale del 2001 e del 2002;

promuovere interventi alla luce della sostenibilità ambientale, della riduzione delle emissioni gas serra, della lotta alla siccità ed alla desertificazione, della tutela della biodiversità, anche destinando a tali fini risorse della cooperazione italiana allo sviluppo nel triennio 2003-2005;

valutare l'utilizzo di fonti innovative di finanziamento a favore dei paesi in via di sviluppo;

monitorare l'impatto dei flussi finanziari pubblici, sia bilaterali che multilaterali, sugli obiettivi unanimemente accettati, i *Millenium Development Goals*;

introdurre la deducibilità totale dei contributi versati alle organizzazioni non governative per la realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo per un massimo dell'1 per cento del reddito imponibile e almeno dello 0,7 per cento già a partire dal 2003;

semplificare ed accelerare le procedure per l'istruttoria e la registrazione dei progetti di cooperazione bilaterale, valutando l'impatto reale e concreto sulle condizioni di vita dei poveri;

promuovere un sistema di incentivi per il commercio equo e solidale, i marchi sociali, i titoli finanziari etici;

procedere nel completamento delle iniziative intraprese per la cancellazione del debito estero dei paesi più poveri e maggiormente indebitati e per favorire la sostenibilità dei futuri impegni finanziari di tali paesi; a promuovere le iniziative contro le attività speculative e per l'abolizione dei paradisi fiscali;

sostenere il Piano d'Azione per l'Africa, in particolare sui programmi integrati per lo sviluppo sostenibile, lotta alla fame, lotta alla siccità e alla desertificazione;

realizzare una maggiore collaborazione con le organizzazioni non governative e un efficace supporto alla relativa azione;

portare a termine gli impegni già presi per diminuire la povertà nel mondo, anche migliorando l'efficacia dell'aiuto e valutando l'impatto reale e concreto dei progetti di cooperazione bilaterale sulle condizioni di vita dei beneficiari;

delineare anche in sede europea impegni concreti per l'assistenza allo sviluppo;

preparare la presenza italiana al Vertice di Johannesburg valorizzando le iniziative già promosse per programmi integrati di sviluppo sostenibile e operando affinché a Johannesburg la discussione si concentri sul nesso povertà-ambiente; si esprima sostegno alla riforma della gestione delle politiche per lo sviluppo sostenibile, rafforzando il coordinamento delle politiche globali (cambiamenti climatici, desertificazione, biodiversità); si sottolinei la priorità da riservare, nell'ambito dell'agenda XXI, al settore rurale e all'appoggio diretto alle comunità locali dei Paesi poveri, in particolare nelle aree aride e secche;

dare seguito alle iniziative assunte per promuovere l'*egovernment* per lo sviluppo;

proporre alla conferenza di Johannesburg iniziative per concordare:

a) il varo di un trattato internazionale per la condivisione del patrimonio genetico;

b) il varo di un trattato internazionale per l'accesso all'acqua come bene comune;

c) l'equa e trasparente procedura di arbitrato sul debito;

d) la proposta che il degrado del suolo diventi una « *focal area* » del GEF

(*Global Environment Facility*) e che il GEF diventi un meccanismo finanziario della Convenzione per la lotta alla desertificazione;

presentare a Johannesburg, come *side event* e come esposizione, il programma « Prima della pioggia » predisposto dal Governo italiano e dall'UPI;

favorire la più rapida entrata in vigore ed attuazione del Trattato sulle risorse genetiche vegetali approvato in sede FAO.

6-00021 « Violante, Castagnetti, Boato, Cima, Realacci, Calzolaio, Buemi, Maura Cossutta ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 10 MAGGIO 2002, N. 92, RECANTE DIFFERIMENTO DELLA
DISCIPLINA RELATIVA ALLE ACQUE DI BALNEAZIONE (2736)**

(A.C. 2736 – Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Differimento termini ossigeno disciolto).

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2003.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2736 – Sezione 2)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI**

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « La disciplina » sono sostituite dalle seguenti: « Il termine per l'applicazione della disciplina » e la parola: « differita » è sostituita dalla seguente: « differito ».

(A.C. 2736 – Sezione 3)

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

(Differimento termini ossigeno disciolto).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. In considerazione del fatto che perdura il fenomeno di eutrofizzazione delle acque e che permangono situazioni di zone del territorio nazionale prive dei necessari sistemi di depurazione urbana, compresa la città di Milano, la disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2002.

2. Perdurando l'inadempimento degli obblighi comunitari in materia di depura-

zione, tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia europea del 25 aprile 2002 in materia di inadempimento della direttiva 91/271/CEE, i programmi di interventi urgenti a stralcio sono predisposti ed attuati, per l'ambito territoriale di Milano, dal prefetto di Milano.

1. 1. Valpiana, Vendola.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: volta a disciplinare la materia delle acque di balneazione.

1. 2. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 *con le seguenti:* 31 dicembre 2002.

1. 3. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.5
DEL GOVERNO

All'emendamento 1.5, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere le seguenti:* da adottare entro il 30 ottobre 2002,

0. 1. 5. 1. Vigni, Vianello, Innocenti.

All'emendamento 1.5, aggiungere, in fine, le parole: , nonché della disciplina prevista dal citato articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

0. 1. 5. 2. Vigni, Vianello, Innocenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I programmi di intervento urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1.

1. 5. Governo.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Il Ministro della salute, nell'ambito della relazione sullo stato delle acque di balneazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, oltre ad illustrare al Parlamento lo stato di attuazione ed i risultati dei piani di sorveglianza regionale di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 109 del 1993, riferisce dettagliatamente:

a) sui risultati di ogni altra azione posta in essere dalle regioni medesime, dagli enti locali e da privati, per riportare nei limiti previsti dalla vigente normativa il parametro « ossigeno disciolto »;

b) sulle cause che determinano costantemente il superamento del parametro « ossigeno disciolto » in alcune regioni italiane.

1-ter. Il termine per la presentazione della relazione sullo stato delle acque di balneazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è anticipato al 31 gennaio di ogni anno.

1. 4. Realacci, Vigni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, in materia di qualità delle acque di balneazione). — 1. Gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8

giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 7. — 1. Limitatamente ai parametri “coliformi totali”, “coliformi fecali” e “streptococchi fecali” e qualora si disponga dei risultati analitici mensili di un numero di campioni uguale o maggiore di cinque può essere applicato, in alternativa a quanto previsto ai commi primo, quarto, settimo ed ottavo dell’articolo 6, il criterio di valutazione favorevole alla balneazione quando almeno il 60 per cento dei campioni presenti valori, per i parametri sopra indicati, non superiori ai valori limite di cui all’allegato 1, e almeno la metà della quota rimanente (20 per cento del totale dei campioni) presenti valori non superiori al doppio dei valori limite sopra richiamati.

2. Il giudizio di idoneità alla balneazione all’inizio della stagione è subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate su un minimo di cinque campioni prelevati nel mese antecedente l’inizio della stessa e sugli ultimi cinque campioni della stagione balneare precedente.

3. Nel corso della stagione balneare, per il giudizio di idoneità, sono considerati i risultati delle analisi effettuate nel periodo di campionamento in corso e relative agli ultimi campioni prelevati, temporalmente consecutivi, in numero non inferiore a dieci; durante il primo mese di detta stagione i risultati disponibili sono integrati con gli ultimi risultati, temporalmente consecutivi, della stagione precedente fino a raggiungere il numero di 10.

4. Nel caso i risultati non siano conformi ai limiti ed alle percentuali sopraindicati si procede all’esame batteriologico di altri cinque campioni da prelevare nei dieci giorni successivi. La balneazione deve essere vietata se, inserendo nella serie dei risultati analitici precedentemente disponibili questi ultimi cinque, la valutazione risulti ancora non favorevole.

ART. 8. — 1. Quando, nel corso della stagione balneare precedente, i risultati mettono in evidenza valori di coliformi fecali superiori a 1.000 per 100 millilitri

nell’80 per cento o più dei campioni, ferma restando la non idoneità alla balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.

2. I controlli sono ripresi a seguito di interventi volti a rimuovere le cause dell’inquinamento ed il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione è subordinato all’esito favorevole di analisi eseguite per almeno due mesi consecutivi nel “periodo di campionamento” con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) ».

1. 02. Cordoni, Carli, Ruzzante.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. L’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Limitatamente ai parametri “coliformi totali”, “coliformi fecali” e “streptococchi fecali” e qualora si disponga dei risultati analitici mensili di un numero di campioni uguale o maggiore di cinque può essere applicato, in alternativa a quanto previsto ai commi primo, quarto, settimo ed ottavo dell’articolo 6, il criterio di valutazione favorevole alla balneazione quando almeno il 60 per cento dei campioni presenti valori, per i parametri sopra indicati, non superiori ai valori limite di cui all’allegato 1, e almeno la metà della quota rimanente (20 per cento del totale dei campioni) presenti valori non superiori al doppio dei valori limite sopra richiamati.

2. Il giudizio di idoneità alla balneazione all’inizio della stagione è subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate su un minimo di cinque campioni prelevati nel mese antecedente l’inizio della stessa e sugli ultimi cinque campioni della stagione balneare precedente.

3. Nel corso della stagione balneare, per il giudizio di idoneità, sono considerati i risultati delle analisi effettuate nel periodo di campionamento in corso e relative agli ultimi campioni prelevati, temporalmente consecutivi, in numero non in-

feriore a dieci; durante il primo mese di detta stagione i risultati disponibili sono integrati con gli ultimi risultati, temporalmente consecutivi, della stagione precedente fino a raggiungere il numero di 10.

4. Nel caso i risultati non siano conformi ai limiti ed alle percentuali sopraindicati si procede all'esame batteriologico di altri cinque campioni da prelevare nei dieci giorni successivi. La balneazione deve essere vietata se, inserendo nella serie dei risultati analitici precedentemente disponibili questi ultimi cinque, la valutazione risulti ancora non favorevole ».

1. 03. Cordoni, Carli, Ruzzante.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

1. 04. Cordoni, Carli, Ruzzante.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, le parole: « a quelli » sono sostituite dalle seguenti: « ai due terzi di quelli ».

1. 05. Carli, Cordoni, Ruzzante.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Quando, nel corso della stagione balneare precedente, i risultati mettono in evidenza valori di coliformi fecali superiori a 1.000 per 100 millilitri nell'80 per cento o più dei campioni,

ferma restando la non idoneità alla balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.

2. I controlli sono ripresi a seguito di interventi volti a rimuovere le cause dell'inquinamento ed il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione è subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite per almeno due mesi consecutivi nel "periodo di campionamento" con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) ».

1. 06. Carli, Cordoni, Ruzzante.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.

1. 01. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

(A.C. 2736 – Sezione 4)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 1.

(Differimento termini ossigeno disciolto).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. In considerazione del fatto che perdura il fenomeno di eutrofizzazione delle acque e che permangono situazioni di zone del territorio nazionale prive dei necessari sistemi di depurazione urbana, compresa la città di Milano, la disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2002.

2. Perdurando l'inadempimento degli obblighi comunitari in materia di depurazione, tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia europea del 25 aprile 2002 in materia di inadempimento della direttiva 91/271/CEE, i programmi di interventi urgenti a stralcio sono predisposti ed attuati, per l'ambito territoriale di Milano, dal prefetto di Milano.

1. 1. Valpiana, Vendola.

(Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 2)

All'emendamento 1.5, aggiungere, in fine, le parole: , nonché della disciplina prevista dal citato articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

0. 1. 5. 2. Vigni, Vianello, Innocenti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, in materia di qualità delle acque di balneazione). — 1. Gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 7. — 1. Limitatamente ai parametri "coliformi totali", "coliformi fecali" e "streptococchi fecali" e qualora si disponga dei risultati analitici mensili di un numero di campioni uguale o maggiore di cinque può essere applicato, in alternativa a quanto previsto ai commi primo, quarto, settimo ed ottavo dell'articolo 6, il criterio di valutazione favorevole alla balneazione quando almeno il 60 per cento dei campioni presenti valori, per i parametri sopra indicati, non superiori ai valori limite di cui all'allegato 1, e almeno la metà della quota rimanente (20 per cento del totale dei campioni) presenti valori non superiori al doppio dei valori limite sopra richiamati.

2. Il giudizio di idoneità alla balneazione all'inizio della stagione è subordi-

nato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate su un minimo di cinque campioni prelevati nel mese antecedente l'inizio della stessa e sugli ultimi cinque campioni della stagione balneare precedente.

3. Nel corso della stagione balneare, per il giudizio di idoneità, sono considerati i risultati delle analisi effettuate nel periodo di campionamento in corso e relative agli ultimi campioni prelevati, temporalmente consecutivi, in numero non inferiore a dieci; durante il primo mese di detta stagione i risultati disponibili sono integrati con gli ultimi risultati, temporalmente consecutivi, della stagione precedente fino a raggiungere il numero di 10.

4. Nel caso i risultati non siano conformi ai limiti ed alle percentuali sopraindicati si procede all'esame batteriologico di altri cinque campioni da prelevare nei dieci giorni successivi. La balneazione deve essere vietata se, inserendo nella serie dei risultati analitici precedentemente disponibili questi ultimi cinque, la valutazione risulti ancora non favorevole.

ART. 8. — 1. Quando, nel corso della stagione balneare precedente, i risultati mettono in evidenza valori di coliformi fecali superiori a 1.000 per 100 millilitri nell'80 per cento o più dei campioni, ferma restando la non idoneità alla balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.

2. I controlli sono ripresi a seguito di interventi volti a rimuovere le cause dell'inquinamento ed il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione è subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite per almeno due mesi consecutivi nel "periodo di campionamento" con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) ».

1. 02. Cordoni, Carli, Ruzzante.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Limitatamente ai parametri "coliformi totali", "coliformi fecali" e

“streptococchi fecali” e qualora si disponga dei risultati analitici mensili di un numero di campioni uguale o maggiore di cinque può essere applicato, in alternativa a quanto previsto ai commi primo, quarto, settimo ed ottavo dell’articolo 6, il criterio di valutazione favorevole alla balneazione quando almeno il 60 per cento dei campioni presenti valori, per i parametri sopra indicati, non superiori ai valori limite di cui all’allegato 1, e almeno la metà della quota rimanente (20 per cento del totale dei campioni) presenti valori non superiori al doppio dei valori limite sopra richiamati.

2. Il giudizio di idoneità alla balneazione all’inizio della stagione è subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate su un minimo di cinque campioni prelevati nel mese antecedente l’inizio della stessa e sugli ultimi cinque campioni della stagione balneare precedente.

3. Nel corso della stagione balneare, per il giudizio di idoneità, sono considerati i risultati delle analisi effettuate nel periodo di campionamento in corso e relative agli ultimi campioni prelevati, temporalmente consecutivi, in numero non inferiore a dieci; durante il primo mese di detta stagione i risultati disponibili sono integrati con gli ultimi risultati, temporalmente consecutivi, della stagione precedente fino a raggiungere il numero di 10.

4. Nel caso i risultati non siano conformi ai limiti ed alle percentuali sopraindicati si procede all’esame batteriologico di altri cinque campioni da prelevare nei dieci giorni successivi. La balneazione deve essere vietata se, inserendo nella serie dei risultati analitici precedentemente disponibili questi ultimi cinque, la valutazione risulti ancora non favorevole ».

1. 03. Cordonì, Carli, Ruzzante.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All’articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente

della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

1. 04. Cordonì, Carli, Ruzzante.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All’articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, le parole: « a quelli » sono sostituite dalle seguenti: « ai due terzi di quelli ».

1. 05. Carli, Cordonì, Ruzzante.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. L’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Quando, nel corso della stagione balneare precedente, i risultati mettono in evidenza valori di coliformi fecali superiori a 1.000 per 100 millilitri nell’80 per cento o più dei campioni, ferma restando la non idoneità alla balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.

2. I controlli sono ripresi a seguito di interventi volti a rimuovere le cause dell’inquinamento ed il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione è subordinato all’esito favorevole di analisi eseguite per almeno due mesi consecutivi nel “periodo di campionamento” con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) ».

1. 06. Carli, Cordonì, Ruzzante.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.

1. **01.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

(A.C. 2736 – Sezione 5)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 2736 – Sezione 6)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.1 Valpiana, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2736 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

i vari provvedimenti d'urgenza succedutisi per prorogare l'articolo 1 del

decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, confermano la facoltà delle regioni di individuare limiti più permissivi nelle analisi delle acque, nonché di procedere a programmi di sorveglianza su alcuni tratti costieri interessati alla balneazione;

i presidi multizonali delle ASL, designati dalle regioni alla verifica dei programmi, stanno standardizzando i controlli, procedendo a prelievi ed analisi solo e sempre nelle stesse località turistiche, per lo più con modalità non sempre regolamentari a causa di proprie carenze tecniche e di personale; i presidi stessi spesso non coinvolgono pienamente gli enti locali, tanto nella fase procedurale che in quella correttiva;

gli esiti, come è noto, vengono trasmessi non solo alla regione, ma anche al Ministero della salute, che provvede poi a pubblicarli, con pericolo di danno ingiusto per le località turistiche interessate, ove siano mancati contraddittori, riscontri e reciproche informazioni,

impegna il Governo

affinché, alla data di scadenza di questa ulteriore proroga ovvero in caso di presentazione di un decreto-legge di analogo contenuto, provveda a rendere obbligatorio, da parte delle regioni, l'inserimento degli enti locali nei programmi di sorveglianza, onde consentire una più equilibrata ed estesa modalità di controllo e facilitare, con completa cognizione, le azioni di prevenzione e correzione delle cause di inquinamento.

9/2736/1. Spina Diana, Perrotta.

La Camera,

premesso che:

il Ministro della salute illustra al Parlamento ogni anno la relazione sullo

stato delle acque di balneazione, di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185;

da circa diciannove anni, sulla base di tale relazione, il Parlamento concede alle regioni la deroga ai limiti previsti per il parametro «ossigeno disciolto nelle acque» al fine del giudizio di idoneità alla balneazione;

tale relazione presenta lo stato di attuazione e i risultati dei piani di sorveglianza regionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 1993;

l'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, stabilisce che non è più possibile rivedere il giudizio di idoneità alla balneazione durante la stagione balneare in corso,

impegna il Governo:

affinché la relazione sullo stato delle acque di balneazione sia presentata al Parlamento dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-regioni;

affinché la relazione evidenzi anche le cause che determinano, in alcune regioni italiane, il superamento del parametro «ossigeno disciolto nelle acque» e i risultati delle azioni predisposte dalle regioni, dagli enti locali e da privati per ricondurre nei limiti previsti dalla vigente normativa il suddetto parametro;

affinché il termine per la presentazione al Parlamento della relazione sullo stato delle acque di balneazione sia il 31 gennaio di ogni anno.

9/2736/2. Realacci, Vianello.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Promozione di una campagna di informazione per le donne immigrate sui danni causati dalle mutilazioni sessuali)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri per le pari opportunità e della salute, per sapere – premesso che:

il Parlamento europeo, vista la relazione della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e sentito il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, ha approvato, il 13 marzo 2002, la risoluzione sulle « Donne e il fondamentalismo »;

il documento ha sottolineato che, nel corso della storia fino ai nostri giorni, le donne sono state e sono una delle principali vittime dei fondamentalismi religiosi, denunciando, tra le altre violazioni, punizioni e attentati contro l'integrità fisica e la vita delle donne, soprattutto il ricorso a pratiche culturali e tradizionali, quali le mutilazioni genitali, come la clitoridectomia e l'infibulazione;

nell'Unione europea nessun sistema politico e nessun movimento religioso può essere al di sopra del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle libertà democratiche e non sarà mai ammessa alcuna violazione dei diritti umani;

i diritti della donna, sanciti dai trattati e dalle convenzioni internazionali, non possono essere limitati né trasgrediti con il pretesto di interpretazioni religiose, di tradizioni culturali, di costumi o di legislazioni;

il Parlamento europeo denuncia il ricorso alle pratiche di mutilazioni genitali all'interno dell'Unione europea, dove in diversi Stati esiste un vuoto giuridico, pertanto invita gli Stati membri ad adottare una legislazione contro qualsiasi atto che ponga in pericolo l'integrità psicofisica e la salute della donna e, poiché la legge non può essere soltanto punitiva e agire a posteriori quando le mutilazioni sono avvenute, è necessario che gli Stati membri prevedano concrete misure preventive;

in Italia le mutilazioni genitali femminili sono comprese nella fattispecie delle lesioni personali disciplinate dagli articoli 582-583 del codice penale; si ha notizia di due sole sentenze pronunciate entrambe dal tribunale di Milano; nella prima sentenza, all'imputato, padre egiziano di una bambina di dieci anni e di un bambino di cinque, è stata applicata, per lesioni personali gravissime, la pena di due anni di reclusione; la mutilazione, avvenuta in Egitto, era stata voluta dal padre egiziano, denunciato al rientro dal suo Paese dalla madre italiana; nel secondo caso, a presentare un esposto alla procura di Milano sono stati entrambi i genitori, di religione islamica, nei confronti del responsabile di un centro islamico e di due medici, uno algerino e uno etiope, i quali avevano effettuato nel 1998 un intervento di infibulazione ad una bambina di soli sei mesi;

le bambine vengono mutilate prevalentemente durante i soggiorni nei Paesi di origine; i casi nel nostro Paese vengono eseguiti all'interno degli appartenenti delle comunità coinvolte, dove la pratica, che si configura come un vero e proprio dovere, riscuote un alto grado di consenso e accettazione;

in ogni caso, le persone che eseguono le mutilazioni genitali femminili sono in genere figure tradizionali dei Paesi di origine, ostetriche o mammane, prevalentemente donne anziane; gli interventi vengono effettuati in ambienti igienicamente non idonei, utilizzando spesso strumenti non sterili e rudimentali, come coltelli o lamette; non sono generalmente utilizzati né anestetici né antisettici e per fermare l'emorragia vengono applicate sulle ferite alcune sostanze della medicina tradizionale; non risulta che vi siano implicati medici o strutture sanitarie italiane, benché si sospetti dell'esistenza in Italia di cliniche private, dove opererebbero medici dei Paesi di origine;

spesso vengono usati gli stessi strumenti per più bambine: questa pratica può quindi favorire il contagio dell'Hiv, dell'epatite e del tetano;

le operazioni comportano spesso conseguenze fisiche rilevanti: ci si può chiedere come non vi siano state a tutt'oggi denunce o segnalazioni da parte di medici, pediatri, operatori scolastici e dei servizi, in questo momento piuttosto solerti nel denunciare sospetti maltrattamenti o abusi sessuali a carico dei minori; la non conoscenza della questione unita ad una sorta di accettazione passiva di un « costume » straniero e l'inesistenza di una figura autonoma di reato non esplicitamente previsto nella legislazione italiana può d'altra parte avere un'influenza nell'assenza di segnalazioni e il non avere un appiglio sicuro nella legislazione italiana può essere anche il motivo delle mancate denunce da parte di quei genitori che cominciano ad avere dubbi e a rifiutare le mutilazioni per le proprie figlie;

in data 8 settembre 1999, con decreto del Ministro per le pari opportunità, fu istituita una commissione per la definizione delle linee essenziali del progetto nazionale contro le mutilazioni genitali femminili; la commissione è stata soppressa dall'attuale Governo —:

se il Governo non ritenga necessario, in ottemperanza anche alle decisioni del

Parlamento europeo, promuovere una campagna di informazione e prevenzione per le donne immigrate sui danni causati dalle mutilazioni sessuali femminili ed istituire una nuova commissione, che, in base al lavoro svolto dalla precedente e insieme alle altre amministrazioni dello Stato competenti, elabori un progetto di intervento per contrastare le pratiche di mutilazioni genitali femminili, prevedendo dei programmi di istruzione, formazione e sensibilizzazione rivolti agli operatori sanitari, assistenti sociali e insegnanti che lavorano con persone provenienti da Paesi dove si praticano tali mutilazioni, e per mettere a punto un sistema per identificare le comunità e i soggetti a rischio, soprattutto per attivare i necessari interventi di assistenza e tutela delle vittime.

(2-00319) « Cima, Boato, Zanella ».

(6 maggio 2002)

(Sezione 2 – Gas lacrimogeni in dotazione delle forze di polizia)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e della salute, per sapere – premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1991, i gas lacrimogeni Cs sono stati ammessi tra le dotazioni *standard* delle forze di polizia, classificandone l'effetto neutralizzante come « reversibile »;

la condizione di reversibilità - decisiva ai fini della loro utilizzazione - è messa ora in discussione da molti esperti e dalle conseguenze lamentate da parte di soggetti esposti a tale gas, di cui si è fatto largo uso, in particolare nella città di Genova, durante le manifestazioni svoltesi in occasione del G8;

ricercatori qualificati sostengono che il Cs a contatto con la pelle sviluppi acido cianidrico, sostanza messa al bando da

una convenzione internazionale sull'uso delle armi chimiche, firmata a Parigi nel 1993 anche dall'Italia;

da parte di autorità sanitarie sono paventati rischi di «feto-tossicità» e di sviluppo di attività cancerogene tra le persone venute a contatto con il Cs, che, per l'uso che normalmente ne viene fatto stante la situazione operativa in cui viene adoperato, colpisce sia i manifestanti, sia gli stessi operatori delle forze dell'ordine, sia i cittadini residenti o in transito nei luoghi oggetto degli interventi repressivi —:

se i Ministri interpellati, nelle loro rispettive competenze, ritengano fondate le affermazioni circa lo sviluppo di sostanze tossiche derivanti dal Cs e la non reversibilità degli effetti patologici ad esse imputabili;

se, e in base a quali dati, siano in grado di confutarle e se, considerata l'adesione dell'Italia alla convenzione per il bando delle armi chimiche, firmata a Parigi nel 1993, non si ritenga necessario sostituire i gas lacrimogeni Cs con altre sostanze, i cui effetti non siano dannosi per i cittadini e per le forze dell'ordine.

(2-00336) « Minniti, Leoni, Franci, Adduce, Pisa, Buffo, Rossiello, Nigra, Ruzzante, Marone, Stramaccioni, Giulietti, Rotundo, Martella, Borrelli, Lumia, Dameri, Preda, Luongo, Calzolaio, Sandi, Pinotti, Amici, Bellini, Angioni, Rava, Fumagalli, Lucidi, Sedioli, Maran, Grandi, Oliverio, Cialente ».

(27 maggio 2002)

(Sezione 3 – Interventi per evitare lo spopolarsi dei piccoli comuni)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, per sapere – premesso che:

nel nostro Paese vi sono circa 6.000 comuni che hanno meno di 5 mila abitanti

e che rappresentano un elemento vitale nel nostro sistema economico, culturale e civile;

negli ultimi decenni si è però verificato uno «spopolamento» di questi comuni e il conseguente trasferimento degli abitanti verso i centri maggiori, creando spesso situazioni di squilibrio non solo da un punto di vista demografico, ma anche ambientale;

non va dimenticato, a questo proposito, il ruolo fondamentale che assolvono queste comunità nella gestione del territorio, con particolare riferimento alle attività agricole e di manutenzione;

questo spopolamento è spesso dovuto non solo alle trasformazioni del mercato del lavoro, ma anche ad una mancanza di servizi sociali e sanitari, che vengono sempre più accorpati e che rendono, di conseguenza, difficile alle popolazioni interessate lo svolgimento di una vita normale;

in tutta Europa questa situazione si sta affrontando con politiche mirate, che, agevolando la vita di coloro che scelgono di restare o trasferirsi nei piccoli centri, tendono ad una ridistribuzione territoriale delle popolazioni;

nel nostro Paese, viceversa, sembra che si punti più ad una razionalizzazione dei servizi, con un'ottica miope e di breve periodo, piuttosto che a facilitare la vita e l'esistenza di questi piccoli ma fondamentali comuni, che non chiedono certo un aiuto di carattere assistenziale, ma la possibilità, visti gli svantaggi oggettivi in cui vivono, di poter trovare un proprio autonomo sviluppo —:

se non si ritenga opportuno adottare iniziative affinché siano previsti:

a) immediatamente un abbassamento dei tassi di interesse della Cassa depositi e prestiti in materia di investimenti, per i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti, destinati al recupero dei centri storici e agli arredi urbani;

b) il ripristino, per gli stessi comuni, del mutuo in conto capitale per interventi destinati al sistema idrico, fognario e per l'acquisto degli automezzi in dotazione degli stessi ed adibiti ad uso sociale;

c) l'eliminazione, per i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti, della tesoreria unica;

d) un aumento e non una riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in oggetto e il mantenimento sistematico delle trimestralità.

(2-00340) « Di Gioia, Boato, Intini, Boselli, Albertini, Buemi, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Villetti ».

(28 maggio 2002)

(Sezione 4 – Provvedimenti di attuazione della disciplina delle associazioni di promozione sociale)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

la legge 7 dicembre 2000, n. 383, « Disciplina delle associazioni di promozione sociale » riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività e ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali;

l'articolo 11 della legge prevede la costituzione dell'osservatorio nazionale dell'associazionismo, al quale, tra le altre, sono assegnate funzioni di « sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati » e « l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni [...] per far fronte a

particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate »;

l'articolo 13, inoltre, prevede l'istituzione di un fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti delle associazioni richiamati all'articolo 11;

l'osservatorio nazionale dell'associazionismo è stato costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, ma dall'insediamento dell'attuale Governo non è più stato convocato;

il mancato funzionamento dell'osservatorio nazionale ha impedito nei fatti la concreta applicazione della legge, con riferimento all'approvazione dei progetti delle associazioni e al finanziamento dei medesimi;

fino a questo momento, inoltre, non risulta che le regioni abbiano approvato i provvedimenti legislativi di attuazione della legge medesima nell'ambito dei rispettivi territori, né che il Governo abbia assunto iniziative particolari per sollecitare le regioni in tal senso;

in assenza di tali provvedimenti non potranno essere istituiti i registri regionali e provinciali delle associazioni e, quindi, non potranno stipularsi le convenzioni con le amministrazioni pubbliche locali per la realizzazione di progetti e lo svolgimento di attività in collaborazione con le associazioni;

tali ritardi vanificano le norme di sostegno e di valorizzazione dell'associazionismo e configurano un inaccettabile ostracismo di una legge approvata dal Parlamento –:

quando si preveda di convocare l'osservatorio nazionale dell'associazionismo;

quali procedure si intendano proporre all'osservatorio nazionale per la più rapida applicazione delle norme di sostegno delle iniziative di formazione e dei progetti delle associazioni, nonché di quelle per il loro finanziamento;

quali misure siano all'esame degli organi di Governo competenti per sollecitare le regioni ad approvare il più rapidamente possibile i provvedimenti di attuazione della legge n. 383 del 2000.

(2-00357) « Lucà, Abbondanzieri, Amici, Battaglia, Benvenuto, Bettini, Giovanni Bianchi, Bressa, Buemi, Capitelli, Cordoni, Maura Cossutta, Crucianelli, Di Serio D'Antona, Frigato, Giacco, Grillini, Grotto, Kessler, Lolli, Lucidi, Lumia, Raffaella Mariani, Mattarella, Mosella, Olivieri, Petrella, Pinotti, Pinza, Pollastrini, Preda, Ruggeri, Ruzzante, Sedoli, Sereni, Soda, Tolotti, Turco, Valpiana, Zanella, Zannotti, Zunino, Delbono ».

(4 giugno 2002)

(Sezione 5 – Proroga della cassa integrazione a favore di tutti i lavoratori della cartiera di Arbatax)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha predisposto un decreto per la proroga di cassa integrazione e mobilità per le situazioni di crisi nel territorio nazionale, secondo le indicazioni dell'articolo 52, comma 46, della legge finanziaria per il 2002, che è attualmente in fase di registrazione;

poiché la legge finanziaria prevede la possibilità di prorogare indennità di mobilità solo se le medesime sono state oggetto di proroga nel 2001, ne consegue che ben 68 (su 130) lavoratori della cartiera di Arbatax risultano esclusi da tale proroga perché la loro mobilità è scaduta o scade nel 2002;

appare evidente il carattere discriminatorio del provvedimento, in quanto concerne lavoratori della stessa azienda, in parte con la mobilità prorogata ed in parte privi di essa;

la cosa, oltre ad essere discriminatoria e a creare gravi danni ai lavoratori, crea anche gravi danni all'azienda (la *Nebiolo Printech*), che ha rilevato lo stabilimento dall'amministrazione straordinaria, in quanto non potrà usufruire delle agevolazioni previste per l'assunzione di personale dalle liste di mobilità;

i lavoratori esclusi dalla proroga saranno privati per diversi mesi dell'indennità e dei relativi contributi previdenziali, in quanto la *Nebiolo Printech* assumerà la maggior parte del personale solamente dopo la conclusione dei lavori di manutenzione, previsti per la fine dell'anno in corso;

la soluzione della problematica accennata dovrà essere risolutiva, soprattutto se si tiene della buona soluzione di una vicenda (quella relativa al riavvio della cartiera di Arbatax), che si protraeva da diversi anni e che non ci si può permettere di bloccare proprio nel momento conclusivo;

la proroga diventa, pertanto, vitale per il buon fine dell'intera vertenza, che in questa fase necessita della massima serenità per gestire al meglio il rientro in fabbrica dei lavoratori –;

se non ritenga opportuno emanare con urgenza un decreto interministeriale, che, facendo riferimento al decreto in via di registrazione, estenda i benefici di proroga della mobilità ai lavoratori provenienti dalla stessa azienda, già oggetto di proroga ed attualmente esclusi.

(2-00364) « Tonino Loddo, Boccia, Ladu, Maurandi ».

(11 giugno 2002)